



**COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO**  
**Provincia di Caserta**

Via Napoli n. 1  
CAP - 81027  
C. F./P. IVA - 00163150618

tel. 0823-753722  
Fax : 0823-753245

Web-site: <http://www.comune.sanfeliceacancello.ce.it/>

Ordinanza Sindacale N° 15 del 25/06/2019

Oggetto: **Misure per la prevenzione degli incendi riferite all'anno 2019 .**

Il Sindaco

Premesso:

- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio collinare comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità, stante la discreta densità di fabbricati contermini alle zone boscate (aree di interfaccia);

Visti:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- il D.D. n° 51 del 13/06/2019 avente ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2019"

Considerato:

- che le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi boschivi hanno dimostrato che un'alta percentuale di

eventi si è sviluppata a causa dell'incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;

**Rilevato:**

- che dai dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, facendo salve le eventuali proroghe o revoche anticipate;

**Atteso:**

- che ai sensi della L. 7 giugno 2000, n. 150 gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

**Considerato, pertanto:**

- che la diffusa pratica della bruciatura delle ristoppie provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse;
- che soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, le condizioni meteorologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle ristoppie determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le zone di bruciatura;
- che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che è pertanto necessario adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visto l'art. 25 comma 1 lettera f) della L.R.26/2012 in materia di tutela delle risorse della flora e della fauna;

ordina

- non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell'anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;
- è vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi;
- nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dai boschi;
- nei boschi danneggiati o distrutti da incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;
- tutti i boschi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni;
- lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché i boschi delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti - ginestreti - canneti, ecc.) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi;
- i proprietari di cascinali, fienili, ricoveri, stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno mt 10 (dieci);
- chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio o di incendio a danno di bosco di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Sindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell'Ordine ai seguenti recapiti telefonici: Corpo Forestale dello Stato 1515, Sala Operativa Regionale 800 - 449911, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 0823-752230.
- è fatto altresì divieto, nell'intero Territorio Comunale, di:
  - accendere fuochi;
  - far brillare mine;
  - usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
- in deroga a quanto previsto nei divieti precedenti, nei castagneti da frutta, onde consentire la pulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, il divieto di accendere fuochi decorre dall'1 aprile al 31 agosto;
- nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire

preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale;

dispone

- che l'accensione dei fuochi sia gestita secondo le seguenti disposizioni:

- L'accensione di fuochi è vietata: a) in centro abitato e in luoghi abitati ad una **distanza inferiore a mt 100** dalle abitazioni; b) lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a mt 100 da queste; c) lungo i corsi d'acqua; d) a distanze inferiori a mt 100 da zone boscate e da siepi campestri. Nell'accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

- Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento.

- Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

- L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

- È vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

- È data opportunità di ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati come da divieto di cui al punto 9), unicamente per i seguenti casi:

- potatura di alberi da frutto e da arredo;
- siepi da giardino;
- sfalciatura di prati;
- residui di coltivazioni di piante annuali.

- È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

- nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;

- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore;
- in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l'accensione del fuoco all'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Forestale di Caserta che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data.

L'accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell'ambito della stessa zona l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

#### avverte

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

#### informa

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

dispone

La Polizia Municipale, e tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- Alla Prefettura di Caserta;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Felice a Cancellò;
- al Comando Stazione Cancellò Scalo;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Maddaloni;
- al Comando della Guardia di Finanza di Caserta;
- al Comando Carabinieri Forestali di Caserta;
- alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Servizio Territoriale Provinciale - Caserta;
- al settore ambiente della Provincia di Caserta

Dalla Residenza Municipale, li 25/06/2019

Il Sindaco

Dott. Giovanni FERRARA

